m\_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0044197.07-03-2024

La sottoscritta MARTINA FELICIOTTI, legale rappresentante della SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGRICANTO, sita in Str. Vic. delle Cantine 9a, località San Donato, Orbetello, presenta le seguenti controdeduzioni, relative al progetto dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Orbetello":

## Metodologia ed esigenze di tutela

Si rileva anzitutto la parzialità e l'approccio corrivo mostrato dalla proponente nella sintesi di tuttele criticità progettuali sollevate dalle Associazioni ambientaliste afferenti agli aspetti paesaggistici, sintetizzate, in modo quanto meno sommario, con una frase a pag.27 delle controdeduzioni : " Siosserva un "gravoso costo paesaggistico-ambientale" connesso allo sviluppo della fonte eolica." In disparte ogni considerazione sulla sintesi anzidetta, unilaterale e che pretermette aspetti invecerilevantissimi sulla incompatibilità dell'impianto in oggetto rispetto al contesto paesaggistico, ambientale e territoriale di riferimento, quello che si vuole evidenziare e il fulcro della valutazioneoperata dalla società, secondo la quale: "l'impatto paesaggistico del progetto è stato determinatodal prodotto tra il valore paesaggistico del territorio in esame e la visibilità e la percepibilità degliaerogeneratori nello stesso ambito." Come se fosse possibile attribuire un coefficiente univoco divalore al territorio, considerando che più tale coefficiente sia basso, tanto minore sarebbe l'impattodelle torri eoliche. Tale impostazione deve essere sconfessata in radice, anzitutto perché laproponente, soggetto privato, non risulta in modo alcuno competente alla determinazione, addirittura, del "valore paesaggistico di un territorio" rispetto al quale, se mai, è doveroso osservarequanto espresso dal MIC organo deputato alla tutela dei Beni culturali e del paesaggio; occorre poiconsiderare che se bastasse una semplice moltiplicazione a codificare l'impatto territoriale degliaereogeneratori probabilmente scomparirebbe la necessità di valutazione di impatto ambientaledegli interventi. Si ricorda alla proponente, infatti, che non e un caso che il sindacato sulla VIA,caratterizzata per sua natura da ovvi profili di discrezionalità e ben Iontana da equazionimatematiche sugli impatti paesaggistici, sia sottratto al controllo giurisdizionale se non in ipotesi divizi manifesti. "L'esito della VIA e frutto di un giudizio di ponderazione tra il complessivo sacrificio impostoall'ambiente e l'utilità socio - economica perseguita. In tale analisi, l'Amministrazione esercita unavera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo riguardante il corretto uso delterritorio in senso ampio attraverso la cura e il bilanciamento della molteplicità dei contrappostiinteressi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) eprivati. Tale esercizio, ancorché basato su oggettivi criteri di misurazione, è attraversato da profiliparticolarmente intensi di discrezionalità, con la conseguenza che le conclusionidell'Amministrazione possono essere sindacate solo in ipotesi di manifesta illogicità o travisamentodei fatti ovvero nel caso di mancata o inadeguata istruttoria ." T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II,06/06/2023, n.9558.

La massima qui riportata - oltre a statuire il principio secondo il quale la VIA afferisce ad unavalutazione sferica di tutti gli interessi, pubblici e privati, incisi da un determinato intervento-assume particolare pregnanza poiché evidenzia la necessità che nell'ambito del correttobilanciamento tra gli interessi anzidetti si consideri anche lo sviluppo economico e sociale delterritorio, nonché il suo "corretto uso". Si intende indicare, con tale espressione, che il cambiamentodi modalità di fruizione dello stesso territorio ( che nell'ipotesi in oggetto da area agricolapasserebbe a superficie destinata ad impianti FER) sebbene astrattamente ammissibile, non renda, per ciò solo, territorialmente compatibile l'intervento, proprio perché quella nuova modalità difruizione diventa comunque fattore, insieme agli altri, condizionante la valutazione di impattoambientale. Ed è indubbio che nel caso di specie l'impatto degli aereogeneratori, in un territorioparticolarmente sensibile dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e ambientalistico, determiniriflessi ex sè negativi sulle componenti dello sviluppo economico e sociale. Il numero delleosservazioni presentate presso Codesto Spett.Le Ministero da aziende e da soggetti privati mostrala bontà dell'assunto e rileva anche quanto sia determinante la componente turistica sulcomplessivo bilancio territoriale, irrimediabilmente leso ove l'installazione degli aereogeneratorifosse assentita.

Prima di confutare nel merito gli ulteriori passaggi delle controdeduzioni della proponente, si tienea sottolineare come la posizione espressa dalle Associazioni non configuri una opposizioneaprioristica alla installazione di pale eoliche, quanto piuttosto la partecipazione consapevole alprocesso di transizione energetica che ai fini della propria attuazione non poggia di certosull'equazione: autorizzare gli impianti significa velocizzare l'approdo ad un territorio sostenibile edecologico.

Non è un caso, infatti, che a tutela del paesaggio e contro la costruzione di nuovi impianti, e diquesto in particolare, si siano schierati cittadini, comunità locali, e le stesse associazioni, dando vitada un conflitto che è stato definito, in via generale, "verde su verde" proprio perché in essoconfluiscono, scontrandosi, i due aspetti della sostenibilità cui prima si faceva cenno: da un lato ladecarbonizzazione e la transizione, e dall'altro il mantenimento del Paesaggio tradizionale con i suoielementi tipici, le sue cromie sedimentate, le visuali, gli elementi storici ed architettonici che necostituiscono gli attrattori.

L'opposizione alle installazioni non può essere inquadrata, in modo semplicistico, come effetto dellasindrome nimby ("not in my backyard" non nel mio cortile). Si tratta infatti di qualcosa di più e didiverso rispetto alla sola reazione conservativa al progresso, che rileva piuttosto la fragilità dellatransizione ecologica nel nostro Paese e la consapevolezza che questa fase di passaggio non si puòcostruire senza la società civile. A differenza di altre transizioni energetiche precedenti (il carbone ela rivoluzione industriale, l'elettricità, l'ascesa del petrolio e del gas) – sviluppatesi per lo piùnell'ambito di processi top-down – quella attuale, invece, viene guidata da un flusso bottom-upperché le energie rinnovabili sono decentrate e diffuse: ogni cittadino, ogni comunità sono chiamatia contribuire, sia come consumatori sia come produttori, dimostrando che l'installazione di nuoviimpianti non sia sempre e comunque la soluzione. Quello che rileva, infatti, è l'utilizzo consapevoledi energia e la tutela dell'ambiente, inscindibilmente connessa a quella paesaggistica. Creare unadicotomia tra le due, ovvero sacrificare l'una a discapito dell'altra significherebbe tradire le stessenorme costituzionali, la cui lettura, anche alla luce delle recente riforma dell'art.9 offre la chiave dicomprensione del fenomeno.

L'articolo 9 sopracitato, infatti, apre (anche letteralmente) alla tutela dell'ambiente, dellabiodiversità, degli ecosistemi e degli animali; mentre l'art. 41 flette l'iniziativa economica privata alrispetto della salute e dell'ambiente al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana, statuendo inoltre che: "la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali."

La riforma pone all'interprete diversi dubbi sulla collocazione dei beni Ambiente e Paesaggiorispetto all'iniziativa economica privata e, nello specifico, rispetto alla collocazione di impianti FERsul territorio. Le installazioni costituiscono senza dubbio espressione della iniziativa economicaprivata colorata, tuttavia, da fini pubblicistici: la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile. Gliimpianti divengono così, paradossalmente, coniugazione perfetta tra iniziativa economica e tutelaambientale, lasciando scoperto l'altro attore principale del conflitto e cioè

il paesaggio che, da unalettura del solo art.41, sembrerebbe pretermesso rispetto ad una tutela ambientale che negliimpianti FER non trova scontro ma specchio. In realtà, la forza precettiva dell'art.9, inserito neiprincipi fondamentali della nostra Costituzione, impone che anche il Paesaggio permanga comeBene essenziale, imprescindibile e primario, la cui tutela deve necessariamente essere inseritanell'opera di bilanciamento condotta all'interno dei procedimenti autorizzatori.

Sul punto si rileva chiarificatrice anche una sentenza del Consiglio di Stato (Sez VI 23 settembre 2022 n. 8167) che parla di integrazione tra le due differenti tipologie di tutele (sviluppo degliimpianti FER e tutela del territorio) che si dipanano tra Beni contrapposti e che vanno armonizzatein termini di proporzionalità ed equilibrio.

In particolare, la sesta Sezione opera una premessa logico-giuridica allo scrutinio di proporzionalitàe all'applicazione del principio di integrazione, che chiarisce, alla luce dell'interpretazionecostituzionale, tanto la valenza assiologica degli interessi in campo, quanto il rapporto tra imedesimi. Il Consiglio di Stato prende atto che sia la tutela del patrimonio culturale sia quelladell'ambiente, in potenziale conflitto nella fattispecie attenzionata, costituiscono valori primaridell'ordinamento. Tale qualificazione risulta coerente con la giurisprudenza costituzionale che datempo ha affermato il carattere primario del valore estetico-culturale protetto dall'art. 9 Cost,nonché la valenza primaria e assoluta del bene ambiente, ricavato dalla lettura sistematica degliarticoli 9 e 32 ben prima della sua positivizzazione ad opera della riforma costituzionale del 2022. I giudici amministrativi, richiamando la storica Sentenza della Corte Costituzionale sul caso Ilva (lan. 85 del 2013) enucleano un passaggio, divenuto storico, ove si afferma che tutti i dirittifondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca, abbisognando di una tutela sistemica, pena «l'illimitata espansione di uno dei diritti, chediverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmentericonosciute e protette».

L'unica modalità di trattazione delle situazioni giuridiche costituzionalmente protette è dunquequella della loro reciproca armonizzazione in termini di equilibrio attraverso lo scrutinio diproporzionalità. Il Consiglio di Stato si spinge poi oltre individuando e differenziando i tre step di cuisi compone il test di proporzionalità (idoneità, necessarietà, proporzionalità in senso stretto). Loscrutinio, infatti, segue il modello trifasico, proprio dell'elaborazione giurisprudenziale tedesca, cosìdiscostandosi la sentenza tanto dal filone di giurisprudenza amministrativa nazionale che limita loscrutinio di proporzionalità a un sindacato di idoneità e necessarietà, quanto dal filone che tende asovrapporre lo scrutinio di proporzionalità con quello di ragionevolezza.

La proponente, nel caso di specie, non ha superato di certo il vaglio di proporzionalità anzidetto,mostrando piuttosto l'inconciliabilità tra una iniziativa imprenditoriale così macroscopica (noveaereogeneratori della potenza unitaria di 6,6 MW ciascuna con un'altezza fuori terra di 200 mt. e unraggio delle pale di 85 mt.) e la tutela paesaggistica e naturalistica delle aree coinvolte.

Sull'analisi paesaggistica e lo studio della visibilità

Circa il criterio utilizzato dalla proponente nello studio paesaggistico sfugge come si possano inserirearbitrariamente parametri di valutazione al fine di autolegittimare il proprio progetto. E' scritto alproposito nelle controdeduzioni: "per un verso, è del tutto evidente (e anche ovvio) che lo sviluppoin altezza degli aerogeneratori è tale da renderli visibili da porzioni di territorio più ampie rispetto astrutture di altezza pari a pochi metri, per altro verso non si può sottacere sul fatto che la loropercepibilità, rispetto ai punti di interesse individuati nel contesto paesaggistico di riferimento, diminuisca al ridursi della porzione di aerogeneratori visibile punto per punto ed all'aumentare delladistanza intercorrente tra i punti di interesse e gli aerogeneratori. Tale aspetto, di assoluta rilevanzaai fini della valutazione dell'impatto paesaggistico e completamente ignorato nelle osservazioni, benché lo stesso Ministero della Cultura indichi di tenerne conto nelle proprie linee guida perl'inserimento paesaggistico degli impianti eolici (Di Bene A., Scazzosi L, 2006), è statodettagliatamente trattato nella relazione paesaggistica e nello studio di impatto ambientale; per laredazione di questi documenti, ai quali si rimanda integralmente per i dettagli, è stata adottata unametodologia sviluppata dall'Università di Cagliari proprio con lo scopo di pervenire ad unavalutazione quantitativa e il più possibile oggettiva e realistica."

Sul punto si concorda con l'ovvietà ribadita dalla proponente per cui più ci si allontana dagliaereogeneratori, meno gli stessi saranno visibili; ma quello su cui si dissente è che tale criterio, chela stessa società pare riconoscere come cruciale nella valutazione dell'impatto paesaggistico, inrealtà non giustifica affatto la visibilità dell'intervento, anzi, al contrario, dimostra, data la sensibilitàdell'area ed il numero dei Beni e siti tutelati, che quella visibilità è insostenibile. Portare datinumerici ai fini della classificazione degli impatti non rende di certo oggettiva la valutazione, acclarando piuttosto quanto lo studio condotto si fondi su un metodo sbagliato. Il fatto che sirichiami l'università di Cagliari, sul cui valore accademico non si discute, non risolve comunque lecriticità riscontrate. Ciò in quanto l'impostazione che la proponente deve seguire ai fini dellavalutazione di impatto paesaggistico non è opinabile, nè rintracciabile in metodologie dell'una odell'altra università, ma si riscontra unicamente nelle Linee guida nazionali di cui al DM 10.9.2010,qui non rispettate, le quali disciplinano anche i criteri di inserimento paesaggistico afferenti agliimpianti eolici, enucleando testualmente gli studi ed il livello di dettaglio necessari all'analisi dellavisibilità.

Del resto, al fine di dimostrare che l'analisi della visibilità abbraccia l'intera interferenza visiva senzadegradare l'impatto ove ci si allontani dalla stretta vicinanza rispetto alle torri, si riporta uno deicriteri di inserimento paesaggistico presenti nelle linee guida più volte citate:

"L'analisidell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti: a) definizione del bacino visivo dell'impiantoeolico, cioé della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cuil'impianto è chiaramente visibile. Gli elaborati devono curare in particolare le analisi relative alsuddetto ambito evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle soluzionirispetto ad esso. Tale analisi dovrà essere riportata su un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica individuando lazona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto; mostrando così diconsiderare l'intera zona di influenza visiva, tutta e non una sua parte.

Peraltro, ciò che la proponente appare trascurare come il valore delle radici storiche, la vocazionedi una terra che fonda nell'integrità paesaggistica e naturalistica le sue ragioni di pregio, risultarichiamato anche dalle linee guida sopracitate che richiedono: "analisi dell'evoluzione storia delterritorio andranno, perciò, messi in evidenza: «... la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente:in particolare, il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), l'integrità di relazioni, storiche, visive, simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano, religioso, produttivo, ecc.), le strutture funzionali essenziali alla vita antropica, naturale e alla produzione (principali retidi infrastrutturazione); le emergenze significative, sia storiche, che simboliche".

Si tratta di aspetti completamente dimenticati dalla proponente e che hanno determinatol'inidoneità della valutazione paesaggistica condotta poiché, si ribadisce, mostra un contenutoparziale ed insufficiente rispetto a quanto richiesto in sede di VIA.

Sulla fascia di rispetto di cui all'art. 20 co.8 D.Lgs 199/2021 e sull'inidoneità dell'area di intervento

La proponente liquida il tema sostenendo che "Le fasce di rispetto ex art.20, comma 8, lettera c-quater definiscono l'idoneità a priori di un'area, senza escludere la possibilità di realizzare impiantianche nelle restanti porzioni di territorio, previa valutazione di merito, rigorosamente effettuatasecondo la metodologia descritta in precedenza.", intendendo con ciò dimostrare che siccome loscopo della norma è prevedere una idoneità aprioristica ma mai, di converso, un'esclusione dallapossibilità di installazione, allora la fascia di rispetto non può che essere interpretata nel senso diescludere quella idoneità aprioristica, senza però stabilire alcun divieto espresso. Posto chel'interpretazione appare di per sè eccessivamente squilibrata in favore delle installazioni, occorretuttavia evidenziare che seppur la ratio della norma fosse quella di accelerazione procedimentale,ciò potrebbe comunque convivere con il divieto di installazioni nelle fasce di rispetto dai benitutelati. Come dire che fuori dei beni tutelati si potrebbe beneficiare, ove riconosciuta, dell'idoneità ex lege e che, al contrario, nelle aree tutelate esiste un limite rappresentato dalle esigenze diprotezione dei Beni sensibili. Quel limite vive non solo nello stretto perimetro del Bene ma anchenella fascia di rispetto prevista dal legislatore. Del resto questo è il significato, derivato dal dirittourbanistico, di fascia di rispetto nel governo del territorio.

Il principio è contenuto tra l'atro nelle stesse Linee guida che non vietano le fasce di rispetto ma cheraccomandano che le stesse non siano prive di giustificazione (...di dimensioni non giustificate daspecifiche e motivate esigenze di tutela - DM del 2010- ). Il chè da un lato significa che le fasce dirispetto sono destinate a tale finalità e che dall'altro sono definite dallo stesso legislatore i cuiinterventi nel tempo mostrano proprio tale filosofia. Lo studio del territorio preventivo , analiticoed accurato sui vincoli, imposto dal sistema - e prezioso per la valutazione di comparazione di cuisi diceva sopra - serve a questo, così che i proponenti possano evitare tali aree al fine di averecognizione preventiva della stessa possibilità di collocazione.

Del resto, la chiave interpretativa dell'art.20 co.8 del D.Lgs 199/2021 sopracitato non può che esserela seguente: le lettere di quel comma costituiscono i criteri per l'individuazione delle superfici dellearee idonee, ma una lettura limitata soltanto a queste vanificherebbe la ratio complessiva delladisciplina, giacché la futura normativa statale dovrà invece individuare sia le aree idonee che quelleinidonee. Sarebbe come attribuire uno scopo diverso al regime intertemporale e a quella definitivo, spezzando irragionevolmente una disciplina invece unitaria. Ciò è rafforzato dalla stessa previsionecontenuta nella lettera c-quater che se fosse circoscritta alle sole aree idonee non avrebbe maiprevisto una fascia di rispetto. Quella fascia serve ad estendere la tutela dei Beni di cui al D.Lgs42/2004, tanto è vero che la prima parte della disposizione opera un espresso riferimento ad unavalutazione di idoneità delle aree "che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti atutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispett

dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimodecreto legislativo." Ma come non vi sono dubbi sul fatto che le aree tutelate ai sensi del Codice deiBeni culturali sono inidonee, lo stesso deve dirsi per quelle ricomprese nella fascia di rispetto, altrimenti il legislatore non avrebbe utilizzato una simile espressione.

La disposizione va quindi letta collegando sintatticamente e giuridicamente i due capoversi dellalettera c-quater. Se nel primo, ovviamente, si escludono le aree tutelate dal Codice, nel secondo, ove si prevede la fascia di rispetto, non può che operare un'estensione della tutela di quelle aree. Fuori dalla fascia opera una valutazione di idoneità, mentre dentro invece si applica la tutela conesclusione delle installazioni.

Si segnala infine un riscontro, quanto meno indiretto, di tale ragionamento, in un sentenza delConsiglio di Stato ove si afferma:

"Con particolare riferimento al predetto Canale Fiume Grande, risulta che il progetto si colloca fuoridalla relativa fascia di rispetto ex lege di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 142 d.lgs. 42/2004 -come ammesso anche dalla parte appellante (cfr. p. 22 dell'appello) - mentre alla presentefattispecie non trova applicazione la disciplina sopravvenuta di cui all'art. 20, comma, 8 lett. c-quater del d.lgs. 199/2021 che introduce una più ampia fascia di rispetto dal perimetro del benepaesaggistico tutelato." Consiglio di Stato sez. IV, 08/09/2023, n.8235.

In ogni caso, anche volendo accogliere una lettura della fascia di rispetto come zona in cui non possaoperare una inidoneità in via assoluta, occorre comunque procedere ad una valutazioneapprofondita della collocazione dell'impianto rispetto alle esigenze di tutela di un bene prossimoalla installazione, la cui vicinanza non può non essere ponderata nell'ambito della VIA.

La proponente, inoltre, a prescindere da tutte le considerazioni sopra svolte sulla fascia di rispetto,ha comunque mancato di spiegare se la propria area ricada o meno all'interno del perimetro dellearee inidonee così come individuate dalla Regione Toscana .

L'art. 7 della L.R 11/2011 prevede infatti che :

- "1.La Provincia, sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presentelegge, presenta alla Giunta regionale, in conformità ai criteri di cui all'allegato A, una proposta diperimetrazione di zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonchédi aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, tenuto conto del pianopaesaggistico, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32(Implementazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" per la disciplina paesaggistica. Articolo 143del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensidell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1"Norme per il governo del territorio". Adozione) e dei piani territoriali di coordinamento (PTC). Aseguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giuntaregionale, delibera l'individuazione delle zone e delle aree non idonee di cui al presente comma.
- 2. Qualora la provincia non presenti nei termini previsti la proposta di perimetrazione di cui al comma1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l'individuazione delle zone edelle aree non idonee.
- 3. Le aree a denominazione di origine protetta (DOP) e le aree a indicazione geografica protetta (IGP)sono individuate come aree non idonee di cui all'allegato A. La provincia sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può presentare alla Giunta regionaleuna proposta di diversa perimetrazione all'interno delle suddette aree, in conformità ai criteri di cui all'allegato A. A seguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su propostadella Giunta regionale, può modificare l'individuazione delle aree non idonee di cui all'allegato A.
- 4. A seguito degli adempimenti di cui al presente articolo, la Regione rende disponibile sul propriosito web la consultazione delle aree di cui all'allegato A."

Ed invero con DGR n.68/2011 la stessa Regione Toscana ha deliberato di "approvare, ai sensidell'articolo 7, commi 1 e 3, della l.r. 11/2011, l'individuazione delle aree non idonee inerenti zoneall'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata e di aree agricole di particolarepregio paesaggistico e culturale e la diversa perimetrazione all'interno delle aree a denominazionedi origine protetta (DOP) e delle

aree a indicazione geografica tipica (IGP) relative alle province diArezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, quale risulta dairelativi elaborati allegati al presente provvedimento.."

La Società, quindi, dovrebbe spiegare se l'area di intervento, inclusi anche i cavidotti e lasottostazione utente ricada all'interno del perimetro delle aree inidonee e, in particolare, all'internodi coni visivi e panoramici, ovvero nell'ambito di aree agricole di particolare pregio paesaggistico eculturale.

Sull'alternativa zero

La proponente ritiene di avere analizzato anche l'alternativa zero e riporta a sostegno della propriatesi l'argomentazione per cui, in ogni caso, un nuovo impianto FER sia migliore rispettoall'alternativa della non installazione. Ciò sul supposto, piuttosto banale, per cui la produzione dienergia alternativa vada sempre preferita all'alternativa di lasciare integro il territorio. Anche lasentenza del Consiglio di Stato citata su questo punto si rivela inconferente.

La Giurisprudenza, infatti, ha chiarito che la ratio dello studio sull'alternativa progettuale, inclusal'ipotesi zero, risponde all'esigenza di garantire che l'intervento proposto risulti effettivamentequello maggiormente compatibile con il contesto ambientale, paesaggistico e territoriale dirifermento, alla luce di una valutazione anche comparativa rispetto ad ulteriori soluzioni possibili.

Sostiene infatti il Consiglio di Stato:

Non è condivisibile l'affermazione secondo cui il progetto del parco eolico in esame (composto da 13aerogeneratori di altezza pari a 150 metri, ciascuno di potenza pari a 3,4 mW) sarebbe "il migliorcompromesso tra le due alternative" presentate dalla proponente nello studio di impatto ambientaleai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 152 del 2006 e del punto 2 dell'allegato VII allaparte II del medesimo decreto legislativo, considerato che:

- a) le alternative devono essere "ragionevoli", "prese in esame dal proponente" e "adeguate alprogetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche" come indicato dal menzionato allegatoVII;
- b) l'alternativa n. 1 (ove si prevedono ben 44 aerogeneratori, seppur di altezza inferiore, pari a 55metri) è macroscopicamente lontana (per numero di aerogeneratori) dal progetto presentato e nonè effettivamente comparabile con questo, come correttamente rilevato nel gravato parere tecnicoistruttorio;
- c) l'alternativa n. 2 (che prevede 18 aerogeneratori, alti 184 metri, ciascuno di potenza pari a 4,5mW) è molto più impattante (per numero di aerogeneratori e per altezza di ciascuno di essi) rispettoal progetto presentato;
- d) il maggior impatto derivante dall'alternativa n. 2 non comporta di per sé che il progettopresentato sia la miglior alternativa (né il miglior compromesso) possibile, non avendo laricorrente proposto alcuna soluzione progettuale vicina al progetto in esame e meno impattanterispetto allo stesso, ma avendo indicato, come alternative asseritamente possibili, un'ipotesi nonconfrontabile né comparabile (alternativa n. 1), oppure un progetto di gran lunga più impegnativosotto il profilo ambientale (alternativa n. 2), senza ragionare in alcun modo su soluzioniprogettuali più compatibili sotto il profilo ambientale rispetto al progetto de quo, in tal modosviando la ratio sottesa al citato articolo 22, comma 3, come rilevato dall'amministrazione."Consiglio di Stato sez. IV, 27/12/2021, n.8633

Nel caso di specie manca uno studio approfondito ed idoneo a soddisfare i requisiti di legge sullealternative progettuali e, in particolare, sull'alternativa zero.

## Sulla svalutazione degli immobili

A fronte della sentenza citata sul punto dalla proponente, si evidenzia che altrettante pronunce delConsiglio di Stato riconoscono il diritto al panorama, dimostrando che le torri eoliche, al pari diqualunque altra costruzione, ledono un interesse meritevole di tutela, svalutando di conseguenzaanche il mercato immobiliare.

"Poiché, dunque, il panorama costituisce un valore aggiunto ad un immobile, che ne incrementa laquotazione di mercato e che corrisponde ad un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamentogiuridico, la sua lesione, derivante dalla sopraelevazione o costruzione illegittima di un fabbricatovicino, determina un danno ingiusto da risarcire: infatti "il pregiudizio consistente nella diminuzioneo esclusione del panorama goduto (...) e tutelato dalle norme urbanistiche, (..), costituisce un dannoingiusto, come tale risarcibile la cui prova va offerta in base al rapporto tra il pregio che al panoramagoduto riconosce il mercato ed il deprezzamento commerciale dell'immobile susseguente al venirmeno o al ridursi di tale requisito" Consiglio di Stato 27 gennaio 2015 n. 362.

Alla luce di tutte le argomentazioni sopra svolte, e considerato anche che permangono le criticitàriscontrate circa gli aspetti afferenti alla biodiversità ed alle misure di mitigazione, si chiede che lecontrodeduzioni non vengano accolte dall'autorità procedente restando inconfutati tutti gliaspetti sollevati e ostativi rispetto alla prosecuzione dell'iter procedimentale, con definitivaarchiviazione dell'istanza presentata dalla proponente.

Riservata e salva ogni ulteriore prerogativa di legge, ivi inclusa l'impugnazione di eventuali attiautorizzatori.

Orbetello 06 Marzo 2024

La dichiarante

Martina Feliciotti